

404151

DOTT. VINCENZO LOIACONO
NOTAIO IN BRINDISI

n.4659

= CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGI I.N.C.I.S. =

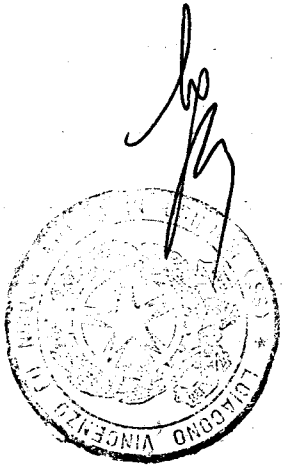
Con la presente scrittura privata, da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1°) = Dottor ROMANO VITO, nato il 15 giugno 1904 a San Vito dei Normanni e domiciliato in Brindisi per la carica, Intendente di Finanza Reggente di Brindisi, quale Presidente del Comitato Provinciale e legale rappresentante dell'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) con sede in Roma alla via Lariana c.15, regolarmente e debitamente delegato dal Comitato Centrale dello Istituto medesimo con deliberazione in data 18 ottobre 1960, Numero 57, che in copia conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio Vincenzo LOIACONO da Brindisi, annotato al numero 31174/2735 del Repertorio in data sette dicembre

millenovecentosessantuno (7-12-1961), da una parte e

2°) = Il Signor Dottor CUONZO GABRIELE, pensionato, nato a Bitonto (Bari) il 31 agosto 1886 e domiciliato in Brindisi alla Via Santa Teresa c.4, dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso che con scrittura privata in data 7 dicembre 1961 (Numero 31180/2741 Repertorio) per autentica da Notaio Vincenzo LOIACONO da Brindisi, qui registrato il 18 dicembre detto al Numero 4185-Mod. II



ai sensi e per gli effetti e sotto la disciplina della Legge 21 marzo 1958 numero 447 e del D.P.R. 17 gennaio 1959 numero 2, modificato dalla Legge 27 aprile 1962 numero 231 l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) vendeva al signor Cuonzo Gabriele, acquirente per sé ed i suoi aventi causa, l'alloggio sito in Brindisi alla via Santa Teresa n.4-scala B-interno tre-primo piano, meglio indicato nella sua consistenza e identificato nella sua ubicazione e confini nella citata scrittura privata che qui intendesi trascritta e riprodotta. Che tale compravendita veniva fatta ed accettata per il prezzo di Lire DUEMILIONICENTONOVANTADUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTA (L.2.192.450) da pagarsi in cento quarantaquattro (144) rate mensili posticipate di Lire VENTUNOMILA (L.21.000) ciascuna per la durata di anni dodici (12).-

Avendo l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) aderito alla richiesta fatta dal Cuonzo Gabriele di voler pagare prima del termine ed in unica soluzione il residuo prezzo rimasto insoluto che, in conformità di conteggi effettuati, è risultato di Lire UNMILIONEQUATTROCENTOCINQUANTUNOMILAOTTOCENTONOVANTACINQUE (L.1.451.895) al 30 giugno 1966.

Che detta somma a saldo esso Cuonzo Gabriele ha versato con bollettino in conto corrente postale numero 1/36719 intestato a "INCIS - Servizio Cassa DD. PP. per alienazione stabili - Via Lariana c.15 - ROMA". Numero 47 in data 30 luglio 1966, presso lo Ufficio Postale di Santo Spirito -Bari-

= 2 =

Tutto ciò posto, dandosi atto di quanto innanzi, la proprietà dello stesso alloggio ed accessori, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita nell'acquirente e, pertanto, l'atto ~~ma~~ di che innanzi, che qui si intende per intero richiamato, verrà volturato e trascritto nelle forme di legge al nome ed in favore dell'acquirente Cuonzo Gabriele che ha provveduto al pagamento totale del prezzo stesso.

Le spese del presente atto sono a carico esclusivo del Cuonzo Gabriele il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali concesse col citato D.P.R. 17 gennaio 1959, numero 2.-

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio Vincenzo LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.-

Brindisi li 10 gennaio 1967

F.to Romano Vito

F.to Gabriele Cuonzo

Numero 85932 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio
in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi

= C E R T I F I C O =

che previa rinuncia col mio consenso all'assistenza
dei testimoni, i signori:

1°) - Dottor ROMANO VITO nato il 15 giugno 1904 a
San Vito dei Normanni e domiciliato in Brindisi per
la carica, Intendente di Finanza Reggente di Brin
disi, quale Presidente del Comitato Provinciale e
legale rappresentante dell'ISTITUTO NAZIONALE PER
LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.)
con sede in Roma e:

2°) - CUONZO GABRIELE, pensionato, nato il 31 ago
sto 1886 a Bitonto (Bari) e domiciliato in Brindi
si alla via Santa Teresa c.4

della cui identità e qualità personale io Notaio
sono certo, hanno apposto, in mia presenza, la pro
pria firma in calce al contratto che precede.

Richieste in Brindisi, addì dieci gennaio milleno
vecentosessantasette (10-1-1967)

CONTRATTO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA'

DI ALLOGGI I.N.C.I.S.

N. 31180 **Repertorio**

N. 2711 **Raccolta**

Con la presente privata scrittura, da valere quale pubblico atto, tra i
sottoscritti: — — — — —

10) - Dott. MAZZILLI TEOBALDO, nato a Foggia il 16 luglio 1913 e domiciliato in Brindisi per la carica, Intendente di Finanza di Brindisi, quale Presidente del Comitato Provinciale e legale rappresentante dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) con sede in Roma alla Via Lariana 15, regolarmente e debitamente delegato dal Comitato Centrale dell'Istituto medesimo con deliberazione in data 18 ottobre 1960, Numero 57, che in copia conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio Loiacono Vincenzo da Brindisi annotato al Numero 31174/2735 del Repertorio in data sette dicembre millenovecentosessantuno (7-12-1961), da una parte

20) - e il Signor CUONZO GABRIELE, pensionato, nato a

Bitonto (Bari) il 31 agosto 1886 e domiciliato

in Brindisi alla Via Santa Teresa c. 4, — — — — —

----- dall'altra,
si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 10

Ai sensi e per gli effetti e sotto la disciplina della Legge 21 marzo 1958, Numero 447 e del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 Numero 2, l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS), come sopra rappresentato, vende, con le limitazioni di cui all'articolo 15 del citato Decreto 17 gennaio 1959 numero 2, ri-

portato nell'articolo 20 della presente scrittura, al signor **CUONZO**

GABRIELE

che acquista per sè

ed i suoi aventi causa, l'alloggio sito nel fabbricato posto in BRINDISI
**Via Santa Teresa N.4-scala A- a primo piano-distinto
con il numero interno tre(3), composto di vani con-
tabili sei (6),**

oltre la proprietà pro quota e l'uso in comune delle cose indivise.

Detto fabbricato confina **sui quattro lati con la Via San-
ta Teresa. -**

Lo stesso fabbricato è segnato in Catasto alla partita **2235** mappa
190 * particella 275. -

L'appartamento oggetto del presente contratto confina: **ad ovest
con l'appartamrnto occupato dal signor Greco Archi-
ta e restanti lati con la Via Santa Teresa. -----**

E' compresa nella vendita una cantina distinta con il numero «uno ».

**(1) - e confinante a nord con scala, a sud con Via
Santa Teresa, ad est con la cantina segnata con il
numero due(2) e ad ovest con la cantina segnata
con il numero sei (6). -**

L'appartamento e la cantina meglio vedonsi nella pianta che, firmata
dalle parti, viene allegata al presente atto sotto la lettera «A».

L'appartamento viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova senza obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere
di ultimazione e migliorie.

Il Signor **CUONZO GABRIELE**

dichiara di aver perfetta

conoscenza di detto stato materiale e giuridico, e però diriceversi l'im-
mobile, come sopravvenuto, con tutte le servitù attive e passive, e nello
stato, modo e condizione in cui si trova, senza garanzia per vizi occulti.

ARTICOLO 2º

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di

Lire **DUEMILIONICENTONOVANTADUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTA**
(£.2.192.450.=)

da pagarsi in **centoquarantaquattro (144)** rate mensili

costanti posticipate di Lire **VENTUNOMILA (£.21.000.=)**

ciascuna per **dodici (12)** anni, quali risultano dall'applicazione
del tasso del cinque e ottanta per cento (5,80%), a mezzo di versamento
sul c/c postale Numero 1/36719 intestato «INCIS — Servizio Cassa
DD. PP. per alienazione stabili — Via Lariana 15 — ROMA».

Il versamento delle rate mensili deve essere effettuato entro e non
oltre la fine di ciascun mese, nell'apposito conto corrente postale, inte-
stato come sopra, all'Ente venditore.

In caso di ritardo, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui al pre-
sente articolo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura del cin-
que per cento.

Il trasferimento della proprietà avverrà quando il prezzo suindicato
sarà stato integralmente pagato, e pertanto il presente atto non verrà
nè trascritto nè volturato, fino al pagamento totale del prezzo stesso,
come sopra convenuto.

Il Signor **CUONZO GABRIELE** potrà, in qualsiasi momento,
provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale non
ancora corrisposta.

La mancata corresponsione di sei mensilità consecutive importa la decadenza del diritto al trasferimento della proprietà.

Tuttavia, entro i tre mesi successivi, il signor **CUONZO GABRIELE**

può sanare la morosità, nel qual caso è reintegrato nel suo originario diritto.

— Il Signor **CUONZO GABRIELE** se decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

ARTICOLO 3º

Il Signor **CUONZO GABRIELE** dichiara di aver piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonerà, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

Il venditore Istituto, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio, a termini del R.D.L. 5 ottobre 1936 Numero 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937 Numero 1151.

Il Signor **CUONZO GABRIELE** ha diritto — appena pagato integralmente il prezzo di acquisto, e quindi verificatosi il trasferimento della proprietà — alla cancellazione della ipoteca gravante sullo stabile, così come dispone il secondo comma dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2 e per l'effetto l'Istituto venditore dichiara di impegnarsi, come di fatto si impegna, a provvedere entro breve termine, alla cancellazione della ipoteca stessa.

ARTICOLO 4º

Fino al trasferimento agli acquirenti della proprietà di tutti gli alloggi dello stabile nel quale è posto quello di cui al presente contratto, l'Istituto venditore ha facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile stesso, che non siano eseguiti dai condomini, recuperando le spese.

ARTICOLO 5^o

Il Signor **CUONZO GABRIELE** non potrà, per dieci anni dalla data di trasferimento in suo favore della proprietà dell'alloggio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2^o, ma comunque per non oltre quindici anni da oggi, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato, così come dispone l'articolo 16 secondo comma del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2.

I contratti di alienazione che fossero stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sarebbero nulli di pieno diritto.

ARTICOLO 6^o

Previo consenso del Ministero dei Lavori Pubblici, che potrà delegarne la facoltà ai suoi Organi decentrati, nel caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del proprio nucleo di familiare, o per altri gravi motivi, il signor **CUONZO GABRIELE** potrà affittare l'alloggio acquistato.

Il consenso di cui al precedente comma si intende tacitamente accordato, ove siano decorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, senza che sia stata data alcuna risposta.

Nel caso di trasferimento volontario, il signor **CUONZO GABRIELE**

perderà il diritto al trasferimento della proprietà dell'alloggio.

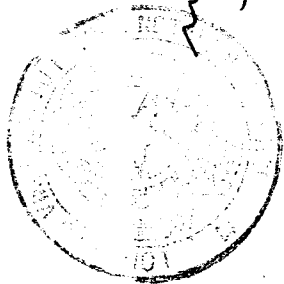
Ad esso spetterà la restituzione delle somme già versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

ARTICOLO 7º

In relazione al disposto del primo comma dell'articolo 18 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2, l'amministrazione dello stabile rimarrà all'Istituto venditore, sino a quando non sarà stata effettuata la cessione di tutti gli alloggi dello stabile stesso.

Per le spese dei servizi e per le altre indicate nell'articolo 21 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938 Numero 1165 e successive modificazioni, escluse quelle riguardanti il deperimento e le perdite per sfiti eventuali, il signor **CUONZO GABRIELE** si obbliga di corrispondere all'Istituto la quota spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio vendutogli, già inclusa nel canone di locazione, determinata sulla base del piano finanziario approvato dai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro con Decreto Numero 7548/2 del 27 luglio 1957, salve le eventuali successive variazioni da approvarsi dai detti Ministeri. Le spese inerenti ai servizi (portiere, acqua, illuminazione locali comuni, ecc.), quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dello stabile, e tutte le altre, saranno regolate in via amministrativa, con il versamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto, da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto.

CUONZO GABRIELE



Allorchè sarà effettuata la cessione di tutti gli alloggi dello stabile, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici apposito Regolamento di amministrazione, che il signor **CUONZO GABRIELE** si impegna di osservare, sin da ora, fino a quando non sarà passata agli assegnatari tutti la proprietà degli alloggi predetti.

ARTICOLO 8º

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

— l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, presso la Sede dell'Intendenza di Finanza di Brindisi

— il signor **CUONZO GABRIELE**

nell'alloggio acquistato in Brindisi. **alla Via Santa Teresa N.4.-**

ARTICOLO 9º

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al D. P. R. 17 gennaio 1959 Numero 2.

ARTICOLO 10º

Le spese del presente contratto sono a carico esclusivo del signor **CUONZO GABRIELE** il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali concesse col citato D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li **7 dicembre 1961.** -

- F/to: **Teobaldo Mazzilli.** -

F/to: **Gabriele Cuonzo.** -

Numero 31180 del Repertorio.

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi,

CERTIFICO

che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni i signori:

10) - Dottor MAZZILLI TEOBALDO nato a Foggia il 16 luglio 1913 e domiciliato in Brindisi per la carica, Intendente di Finanza di Brindisi, quale Presidente del Comitato Provinciale e legale rappresentante dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS)

con sede in Roma, e:

20) - CUONZO GABRIELE, pensionato, nato a Bitonto (Bari) il 31 agosto 1886 e domiciliato in Brindisi alla Via Santa Teresa c. 4, -----

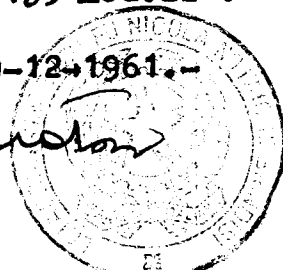
----- della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto, in mia presenza, la propria firma in calce, a margine del foglio intermediario, sull'allegato del contratto che precede.

Richiesto in Brindisi addì sette dicembre millenovecentosessantuno (7-12-1961) - F/to: Vincenzo Loiacono notaio.-

Registrato a Brindisi il 18-12-1961 al N. 4195-Mod. II°.-

Copia conforme ad uso legale. - Brindisi, 19-12-1961.-

Vincenzo Loiacono



P.to Vincenzo Loiacono Notaio

Registrato in Brindisi il 21 gennaio 1967 al numero

779 - Mod.II

Trascritto in Lecce il 25 gennaio 1967 al numero

5217 d'ordine ed al numero 4828 particolare.

E' copia conforme ad uso legale.

Brindisi li 29 gennaio 1967

Vincenzo Loiacono

